

**GIULIANO
GAMBARDELLA**

CN = GIULIANO
GAMBARDELLA
C = IT

Avvocato Giuliano Gambardella
Patrocinante in Cassazione
Via della Conciliazione n.10
Tel. 0668805630
Fax 0668802078
email:giuliano.gambardella@libero.it
pec:avv.giulianogambardella@pec.it

Ecc.mo Consiglio di Stato in s.g.

Ricorso per appello

Nell' interesse dei sig.ri Antonio Agorini, nato a Napoli (Na) il 15/03/1992 e residente in Frattamaggiore (Na) alla Via Mazzini N° 52, 80027, c.f. GRNNTN92C15F839A; **Giuseppe Volzone**, nato a Napoli (Na) il 30/08/1971 e residente in Anacapri (Na) alla Via Capodimonte N° 46, 80071, c.f. VLZGPP71M30F839A; **Domenico Daniele**, nato a Foggia (Fg) il 21/08/1967 e residente in Foggia (Fg) alla Via Carlo Ciampitti N° 103, 71121, c.f. DNLDNC67M21D643Q; **Antonio Massaro**, nato a Caserta (Ce) il 27/09/1986 e residente in Legnano (Mi) al Viale Gorizia N° 63, 20025, c.f. MSSNTN86P27B963O; **Luca Ruggieri**, nato a Benevento (Bn) il 27/03/1979 e residente in Roma (Rm) alla Via Di Lunghezza N° 16, 00132, c.f. RGGLCU79C27A783R; **Mario Romano**, nato a Roma (Rm) il 15/11/1963 e residente in Roma (Rm) alla Via Crisostomo Salistri N° 4, 00147, c.f. RMNMRA63S15H501; **Salvatore Costa**, nato a Messina (Me) il 28/12/1992 e residente in Barcellona Pozzo di Gotto (Me) alla Via Dante Alighieri N° 81, 98051, c.f. CSTSVT92T28F158P; **Fabrizio D'Andrea**, nato ad Avezzano (Aq) il 15/06/1987 e residente in Avezzano (Aq) alla Via A. Gramsci N° 26, 67051, c.f. DNDFRZ87H15A515T; **Calogero Passerino**, nato a Castelvetro (Tp) il 08/05/1982 e residente in Palermo (Pa) alla Via Villa di Napoli N°15, 90129, c.f. PSSCGR82E08C286Q; **Emanuele Ruotolo**, nato a Bari (Ba) il 18/09/1979 e residente in Roma (Rm), in Largo Leo Longanesi N° 9, 00142, c.f. RTLMLN79P18A662T; **Pina Cikatelli**, nata a Battipaglia (Sa) il 02/03/1986 e residente in Olevano sul Tusciano (Sa) alla Via San Leone Magno N° 29, 84062, c.f. CCTPNI86C42A717I; **Giuseppe Buono**, nato a Castellammare Di Stabia (Na) il 25/05/1977 e residente in Roma (Rm) alla Via Di Casal Bruciato N° 87, 00159, c.f. BNUGPP77E25C129W; **Chiara Magliacca**, nata a Roma (Rm) il 21/01/1984 e residente in Roma (Rm) alla Via Di Casal Bruciato N° 87, 00159, c.f. MGLCHR84A61H501K; **Valeria Terranova**, nata a Ragusa (Rg) il 20/01/1985 e residente in Acate (Rg) alla Via Contrada Piano Torre N° 74, 97011, c.f. TRRVLR85A60H163D; **Valeria Ferraroni**, nata a Carpi (Mo) il 11/02/1987 e residente in Roma (Rm) al Viale A. Ciamarra N° 22, 00173, c.f. FRRVLR87B51B819X; **Laura Passalacqua**, nata a Palermo (Pa) il 04/06/1982 e residente in Sesto Calende (Va) alla Via Valle Perosa N° 10/d, 21018, c.f. PSSLRA82H44G273Y; **Francesca Legnazzi**, nata a Palermo (Pa) il 14/08/1982 e residente in Palermo (Pa) alla Via Arturo Toscanini N° 2, 90144, c.f. LGNFNC82M54G273F; **Maria Elisa Le Pira**, nata a Catania (Ct) il

Avvocato Giuliano Gambardella
Patrocinante in Cassazione
Via della Conciliazione n.10
Tel. 0668805630
Fax 0668802078
email:giuliano.gambardella@libero.it
pec:avv.giulianogambardella@pec.it

08/04/1991 e residente in Piedimonte Etneo (Ct) alla Via Vittorio Bachelet N° 18, 95017, c.f. LPRMLS91D48C351X; **Stefano Francocci**, nato a Frascati (Rm) il 18/05/1966 e residente in Viterbo (Vt) alla Via Carlo Pisacane N° 12, 01100, c.f. FRNSFN66E18D773W; **Gaetano Blanco**, nato a Catania (Ct) il 17/09/1988 e residente in Aci Catena (Ct) alla Via G. Marconi N° 4, 95022, c.f. BLNGTN88P17C351W; **Alessio Di Gregorio**, nato a Palermo (Pa) il 20/05/1984 e residente in Palermo (Pa) alla Via Biagio Petrocelli N° 11, 90142, c.f. DGRLSS84E20G273S; **Giuseppe Salerno**, nato a Bisacchino (Pa) il 20/02/1974 e residente in Bisacchino (Pa) alla Via Baiocco N° 3, 90032, c.f. SLRGPP74B20A882H; **Marcella Cernerà**, nata a Napoli (Na) il 09/10/1987 e residente in Napoli (Na) alla Via Adolfo Omodeo N° 45, 80128, c.f. CRNMCL87R49F839V; **Maria Verdiana Vartuli**, nata a Soriano Calabro (Vv) il 21/05/90 e residente in Acquaro (Vv) alla Via Rosmini III Traversa N° 16, 89832, c.f. VRTMVR90E61I854B; **Walter Mario Giorgio Ardizzone**, nato a Catania (Ct) il 03/09/1976 e residente in Catania (Ct) alla Via Giacomo Leopardi N° 74, 95127, c.f. RDZWTR76P03C351E; **Valentina Avallone**, nata a Napoli (Na) il 25/08/1986 e residente in L'Aquila (Aq) alla Via Luigi Sturzo N° 3, 67100, c.f. VLLVNT86M65F839N; **Fabio Lioy**, nato ad Avellino (Av) il 11/07/1983 e residente in Monteforte Irpino (Av) alla Via Taverna Campanile N° 69, 83024, c.f. LYIFBA83L11A509J; **Veronica Piras**, nata a Villanova Tulo (Su) il 01/12/1984 e residente in Roma (Rm) alla Via Diego Angeli N° 8, 00100, PRSVNC84T41L992G; **Sara Spaziani**, nata a Roma (Rm) il 30/03/80 e residente in Ardea (Rm) al Viale Colle Romito N° 302, 00040, c.f. SPZSRA80C70H501Y; **Mara Letizia Catalano**, nata a Cosenza (Cs) il 06/08/1981 e residente in Canosa di Puglia (Bt) alla Via Doge Leonardo Loredan N° 7, 76012, c.f. CTLMLT81M46D086R; **Lorenzo Trapani**, nato a Catanzaro (Cz) il 10/07/1985 e residente in Catanzaro (Cz) alla Via Monte Botte Donato N° 13, 88100, c.f. TRPLNZ85L10C352J; **Raffaella Sapia**, nata a Torino (To) il 17/07/1967 e residente in Palermo (Pa) alla Via Ciaculli 278/B, 90121, c.f. SPARFL67L57L219Z; **Rudy Russo**, nato a Benevento (Bn) il 28/08/87 e residente in Avellino (Av) alla Via G. Basile N° 4, c.f. RSSRDY87M28A783B; **Flaminia Sharon Iaccarino**, nata a Sorrento (Na) il 10/11/1988 e residente in Piano Di Sorrento (Na) alla Via Meta Amalfi N° 11, 80063, c.f. CCRFMN88S50I862E; **Claudia Ferrini**, nata a Roma (Rm) il 20/10/1988 e residente in Roma (Rm) alla Via G. Cerbara N° 94 , 00147, c.f. FRRCLD88R60H501F; **Francesca Danza**, nata a San Cesario di Lecce (Le) il 01/04/1987 e residente in San Donato di Lecce (Le) alla Via Redipuglia N°28, 73010, c.f. DNZFN87D41H793R; **Flavia Lo Sapia**, nata ad Avellino (Av) il 07/05/1983 e residente in Marigliano (Na) alla Via Pietro Giordano N° 1, 80034, c.f. LSPFLV83E47A509L; **Diego Cossu**, nato a Carbonia (Su) il 05/09/ 1986 e residente in Sant'Antioco (Su) alla Via Calasetta N° 140/157, 09017, c.f. CSSDGI86P05B745H; **Michele**

Avvocato Giuliano Gambardella
Patrocinante in Cassazione
Via della Conciliazione n.10
Tel. 0668805630
Fax 0668802078
email:giuliano.gambardella@libero.it
pec:avv.giulianogambardella@pec.it

Francesco Saggiomo, nato a Napoli (Na) il 12/04/1977 e residente in Pozzuoli (Na) alla Via Solfatara N° 49, 80078, c.f. SGGMHL77D12F839C, rappresentati e difesi dall'avvocato **Giuliano Gambardella** del Foro di Roma (c.f. GMBGLN83T02D086O) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Roma, Via della Conciliazione n.10, giusta procura speciale allegata al presente atto di appello. *Il difensore dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. di voler ricevere eventuali comunicazioni e notificazioni al seguente numero di fax 0668802078, ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: avv.giulianogambardella@pec.it.*

-Appellanti-

Contro

Il Ministero della Difesa (c.f.04551171004), **il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste** (c.f. 97099470581) **in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, e Formez Pa**, (c.f.80048080636), rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f.80224030587), con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12.

-Appellati-

Nonché contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica (c.f.80188230587).

- Altra appellata non costituita in primo grado-

E nei confronti

Di Alessio Cucinotta, Vera Favalli.

-Controinteressati non costituiti nel precedente giudizio-

Per la riforma previa sospensione dell'efficacia

della sentenza del T.A.R. Lazio n. 5985/2024 resa dal T.A.R. Lazio, Sezione Quarta Ter nel procedimento R.G.n. 2266/2024, pubblicata il 27/3/2024 e mai notificata, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto per l'annullamento:

a) del provvedimento di scadenza della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2.133 posti, elevati a 2.736, di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale IV serie speciale – Concorsi ed esami n. 10 del 4 febbraio 2022, del 12.01.2024, benché allo stato non conosciuto;

Avvocato Giuliano Gambardella
Patrocinante in Cassazione
Via della Conciliazione n.10
Tel. 0668805630
Fax 0668802078
email:giuliano.gambardella@libero.it
pec:avv.giulianogambardella@pec.it

- b) dell'avviso di scorrimento della Graduatoria CUFA pubblicato sul sito di Formez Pa in data 03.01.2024 nella parte in cui ha ricompreso un numero di unità (giungendo sino alla posizione n. 7268) non sufficiente alla luce del fabbisogno di personale e nella parte in cui non ha previsto ulteriori scorrimenti fino ad esaurimento della sopra detta graduatoria, unitamente ad ogni successivo atto di aggiornamento, quali ultimi atti della procedura selettiva in questione;
- c) del bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 267 (duecentosessantasette) unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area Funzionari del Ministero della difesa, pubblicato sul sito istituzionale della Commissione Interministeriale Ripam in data 29.12.2023, nelle parti di interesse;
- d) del bando del concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 374 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, nell'Area Funzionari, pubblicato sul sito della Commissione Interministeriale Ripam il 28.12.2023, nelle parti di interesse;
- e) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e segnatamente: 1) gli elenchi ammessi inerenti i nuovi bandi di cui sopra unitamente ad ogni eventuale atto successivo; 2) i piani e/o programmi di fabbisogno del personale presso i ministeri e le altre amministrazioni di destinazione del concorso CUFA previsti per il triennio, limitatamente alle parti di interesse; 3) ogni verbale e/o atto sotteso alla scadenza della Graduatoria CUFA, ove eventualmente esistente e sicché non conosciuto; 4) le prove selettive, anche di preselezione, relativi ai bandi summenzionati, i diari delle prove unitamente ai candidati, e gli eventuali elenchi ammessi e/o idonei; 5) ogni atto richiamato nei bandi impugnati in via principale, e tra questi: 5.1) la determinazione o altro atto con cui il Ministero della difesa si sarebbe rivolto al Dipartimento della funzione pubblica per richiedere l'attivazione della procedura concorsuale oggetto del bando a cura della Commissione RIPAM; 5.2) la determinazione o altro atto con cui il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste si sarebbe rivolto al Dipartimento della funzione pubblica per chiedere l'attivazione della procedura concorsuale mediante la Commissione RIPAM; nonché proposto **per l'accertamento** della validità della Graduatoria di concorso in questione; nonché per il consequenziale accertamento del diritto dei ricorrenti a veder utilizzata la graduatoria in questione fino ad esaurimento, **con condanna in forma specifica** delle Amministrazioni appellanti ad adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela degli interessi degli odierni appellanti (**doc.1 allegato al presente atto**).
- Con vittoria di spese e competenze difensive.

Avvocato Giuliano Gambardella
Patrocinante in Cassazione
Via della Conciliazione n.10
Tel. 0668805630
Fax 0668802078
email:giuliano.gambardella@libero.it
pec:avv.giulianogambardella@pec.it

Fatto

Prima di procedere all'analisi dei singoli motivi di diritto è opportuno ripercorrere in maniera dettagliata i fatti per cui è causa.

In data 30.06.2020 veniva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 2133 posti di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni, pubblicato in GU n. 50 in data 30.06.2020 (per brevità, anche concorso CUFA), tenuto conto delle esigenze espresse dalle Amministrazioni interessate al Dipartimento della funzione pubblica per l'organizzazione della procedura, avvalendosi – in ciò - della Commissione Interministeriale RIPAM.

I posti di tale procedura erano così ripartiti:

- 24 unità da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli dell'avvocatura generale dello Stato;
- 93 unità di categoria A - F1, con il profilo professionale di specialista giuridico legale finanziario, di cui 90 unità da inquadrare nel ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui cinque posti riservati ai sensi dell'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e 3 unità da inquadrare nel ruolo speciale della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- 350 unità da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli del Ministero dell'interno;
- 48 unità da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo, nell'area funzionale III - F1 nei ruoli del Ministero della difesa;
- 253 unità da inquadrare, con il profilo di collaboratore amministrativo, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze;
- 250 unità da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli del Ministero dello sviluppo economico, fermi restando gli esiti della mobilità ai sensi dell'art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- 12 unità da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di cui sei posti riservati ai sensi dell'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- 67 unità da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Avvocato Giuliano Gambardella
Patrocinante in Cassazione
Via della Conciliazione n.10
Tel. 0668805630
Fax 0668802078
email:giuliano.gambardella@libero.it
pec:avv.giulianogambardella@pec.it

- 210 unità da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo-contabile, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- 92 unità da inquadrare, con il profilo di funzionario area amministrativa giuridico contenzioso, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- 159 unità da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo, giuridico, contabile, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli del Ministero dell'istruzione;
- 22 unità da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo, giuridico, contabile, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli del Ministero dell'Università e della ricerca;
- 250 unità da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;
- 19 unità da inquadrare, con il profilo di funzionario giuridico di amministrazione, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli del Ministero della salute;
- 264 unità da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo, giuridico contenzioso, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
- 23 unità da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
- 5 unità da inquadrare nei ruoli dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, con il profilo di funzionario amministrativo - V livello;
- 2 unità da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo - F1, nei ruoli dell'Agenzia per l'Italia digitale, fermi restando gli esiti della mobilità ai sensi dell'art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (cfr. ricorso depositato nel precedente giudizio).

A ben vedere, le esigenze assunzionali riguardavano ben 18 Amministrazioni.

Successivamente, il bando *de quo* veniva modificato per via della Rettifica pubblicata in GU n. 60 in data 30.07.2021.

Con tale modifica si prevedeva, tra le altre cose, l'aumento dei posti disponibili da 2.133 a 2.736, la riapertura dei termini per presentare domanda (fino alle ore 23:59 del 30 agosto 2021 attraverso la piattaforma Step One 2019), la soppressione della prova preselettiva e della prova orale.

Rimaneva, quindi, una sola prova scritta.

La prova scritta era composta da n. 40 quesiti a risposta multipla divisi in due sezioni: la prima composta da 32 domande di tipo teorico; la seconda sezione composta, invece, da 8 quesiti situazionali

Avvocato Giuliano Gambardella
Patrocinante in Cassazione
Via della Conciliazione n.10
Tel. 0668805630
Fax 0668802078
email:giuliano.gambardella@libero.it
pec:avv.giulianogambardella@pec.it

relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito degli studi sul comportamento organizzativo; oltre ad aver sostenuto le domande di informatica e di inglese.

Al risultato ottenuto a seguito della prova scritta si sarebbero dovuti sommare i punti equivalenti alla valutazione dei titoli posseduti al momento della presentazione della domanda.

La valutazione dei titoli sarebbe avvenuta, ai sensi dell'art 9 del Bando di concorso, secondo i seguenti criteri: *a) Titoli di studio fino ad un massimo di sei punti, secondo i seguenti criteri: 1,5 punti per votazione da centosette a centodieci su centodieci con riferimento al voto di laurea relativo al titolo di studio conseguito con miglior profitto nell'ambito di quelli utili per l'ammissione al concorso; ulteriori 0,5 punti in caso di votazione con lode conseguita per il titolo di cui al punto precedente; 0,5 punti per ogni laurea specialistica e magistrale che sia il naturale proseguimento della laurea triennale indicata quale requisito ai fini della partecipazione ovvero per la laurea a ciclo unico; 0,25 punti per ogni laurea ulteriore rispetto al titolo di studio utile per l'ammissione al concorso, con esclusione di quelle propedeutiche alla laurea specialistica o laurea magistrale già dichiarata; 1 punto per ogni diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriori rispetto al titolo di studio utile per l'ammissione al concorso; 0,5 punti per ogni master di primo livello; 1,5 punti per master universitario di secondo livello; 2,5 punti per ogni dottorato ricerca; 2 punti per ogni diploma di specializzazione.* (cfr. **pagina 11 di 35 del ricorso depositato nel precedente giudizio**).

Il Bando assegnava altresì 2 punti in caso di possesso di abilitazione attinente al profilo professionale; mentre 1 punto solo in caso di abilitazione.

Per tutto quanto non previsto, si rinviava al D.P.R. n. 487 – 1984 recante il *Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi* (G.U. 09-08-1994, n. 185, Supplemento ordinario).

Successivamente, in data 14 gennaio 2022 sulla piattaforma di FormezPa veniva pubblicata la graduatoria. All'uopo, giova sin da subito precisare che *In ritenuta applicazione dell'art 35, comma 5-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 - così come modificato dall'art. 1, comma 149, della Legge n. 160/2019 - «le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali.*

Dal 17 gennaio 2022 e fino alle ore 23.59 del 24 gennaio 2022 i concorrenti idonei vincitori indicavano sul portale Step-one l'amministrazione di destinazione.

In data 25 gennaio 2022 veniva pubblicata la Graduatoria finale di merito, poi pubblicata nella GU n. 10 del 04.02.2022.

E, dunque, il bando risale al 2020, mentre la Graduatoria veniva pubblicata ben 2 anni dopo, nel 2022. Ebbene, in ragione di diversi accoglimenti da parte del T.A.R. di alcuni ricorsi (sia per quiz ambigui della prova scritta che per titoli, cfr. ordinanze e sentenze all.), la Graduatoria subiva diverse modifiche

Avvocato Giuliano Gambardella
Patrocinante in Cassazione
Via della Conciliazione n.10
Tel. 0668805630
Fax 0668802078
email:giuliano.gambardella@libero.it
pec:avv.giulianogambardella@pec.it

nel corso tempo, venendo aggiornata di conseguenza ogni volta sul sito di Formez PA (cfr. **aggiornamenti pubblicati sul sito Formez PA già allegati in atti nel precedente giudizio**).

Facevano seguito diversi scorrimenti di graduatoria per i posti non coperti.

Le amministrazioni appellate che si interessavano ad attingere dalla Graduatoria *de quo* per potenziare il proprio organico erano diverse: Ministero dell'Interno, Ispettorato Nazionale del lavoro – INL, Ministero della difesa, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dell'istruzione e del merito, Ministero della Cultura, Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata – ANBSC, Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – MASE, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle imprese e del Made in Italy, Ministero dell'Università e della ricerca, Avvocatura generale dello Stato, Agenzia per l'Italia Digitale, Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, Ministero turismo, Ufficio speciale per la ricostruzioni dei comuni del cratere, Automobile Club d'Italia, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA, ANPAL, Istat, Ministero della giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile, Ministero della Giustizia – Amministrazione degli Archivi notarili, Agenzia delle Entrate (cfr. **Elenchi e avvisi pubblicati sul sito di Formez PA già evidenziati nel precedente giudizio**).

Nel contempo, veniva adottata la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», la quale, all'articolo 1, commi 891-892-893, al fine di potenziare le competenze delle amministrazioni centrali dello Stato in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, disponeva l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, 25 milioni di euro per l'anno 2024 e 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, da ripartire tra le amministrazioni centrali dello Stato al fine di potenziare le competenze in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa.

Il fondo era destinato, a partire dall'anno 2024, almeno per l'ottanta per cento, al finanziamento delle assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area dei funzionari prevista dal Contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei limiti delle vacanze di organico, nonché nel rispetto del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

Attraverso, poi, l'art. 1-bis del D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74, il legislatore introduceva significative modificazioni alle disposizioni sullo

Avvocato Giuliano Gambardella
Patrocinante in Cassazione
Via della Conciliazione n.10
Tel. 0668805630
Fax 0668802078
email:giuliano.gambardella@libero.it
pec:avv.giulianogambardella@pec.it

svolgimento dei concorsi per il reclutamento del personale contenute nell'art. 35 del Testo unico sul Pubblico Impiego di cui al D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sarebbero dunque adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del Piano triennale dei fabbisogni approvato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dovrebbero essere autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici.

A giugno 2023 veniva adottato il D.P.R. n. 82 con cui si procedeva alla modifica del DPR 487/1994. In particolare per quanto Qui interessa, all'art. 1, co.1, lett. t) si prevedeva che: *l'articolo 19 è sostituito dal seguente: Art. 19 (Concorsi unici per il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche). - 1. Il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si svolge mediante concorsi pubblici unici, nonché ai sensi di quanto previsto agli articoli 28 e 28-bis del medesimo decreto legislativo, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento, nonché dei principi selettivi, delle finalità e delle modalità, in quanto compatibili, di cui al capo I. ; mentre alla successiva lett. v) si prevedeva che: l'articolo 21 è sostituito dal seguente: «Art. 21 (Adempimenti per il concorso unico). - 1. I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate.*

2. Le amministrazioni pubbliche possono assumere personale solo attingendo alle nuove graduatorie di concorso predisposte presso il Dipartimento della funzione pubblica, fino al loro esaurimento, provvedendo a programmare le quote annuali di assunzioni. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 35, commi 3 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e quelle in materia di corso-concorso bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70.». (cfr. ricorso depositato nel precedente giudizio).

Per quanto riguarda la vicenda specifica del concorso CUFA, sul sito di Formez Pa, in data 27.12.2023 veniva pubblicata l'ultima Graduatoria aggiornata con l'inserimento di nuove posizioni (-bis) di soggetti (idonei non vincitori e/o vincitori) che venivano quindi inclusi; pertanto, per come meglio si vedrà, l'ultimo provvedimento valido (che si intende approvato) risale al 27.12.2023 ed è da questo termine che dovrebbe ri-decorrere la durata biennale di validità prevista dalla succitata legge.

Tuttavia, alcuna comunicazione e/o conferma in tal senso è mai stata resa nota.

Avvocato Giuliano Gambardella
Patrocinante in Cassazione
Via della Conciliazione n.10
Tel. 0668805630
Fax 0668802078
email:giuliano.gambardella@libero.it
pec:avv.giulianogambardella@pec.it

L'ultimo scorrimento (dalla posizione n. 7.125 alla posizione n. 7.268) risalente al 3 gennaio con chiusura al 9 gennaio, peraltro, risultava particolarmente “ambiguo”, sicché la procedura di acquisizione delle preferenze era aperta soltanto fino alle ore 14,00 del giorno 9 gennaio 2024; pertanto, i candidati avevano soltanto 1 ora e mezza per esprimere la propria preferenza; e tanto al solo fine di rappresentare come il *modus operandi* amministrativo inerente l'utilizzo della graduatoria sia apparso scriteriato dall'inizio alla fine.

In ogni caso, irragionevolmente, la procedura è giunta a coinvolgere il concorsista collocato alla posizione n. 7268, benché la graduatoria conti 21.142 idonei, lasciandone fuori oltre 14.000.

Tuttavia, nonostante i diversi solleciti, le manifestazioni, gli incontri politici e l'esistenza di una norma specifica, ovverosia l'art. 19 del DPR 487-1984 summenzionato, in mancanza di un provvedimento di proroga e nel silenzio di qualsiasi altra comunicazione circa la conferma di validità, **la graduatoria CUFA è, teoricamente, scaduta il 12.01.2024**; un simile operato, però, è apparso irragionevole, considerata la grave carenza di organico che affligge la stragrande maggioranza delle Amministrazioni, la difficoltà a ricoprire i posti per effetto delle numerose rinunce, e i pensionamenti che si avranno nei prossimi mesi a causa dell'età media molto elevata dell'attuale personale, necessita di misure che, oltre a prevedere piani triennali di potenziamento, possano da subito, permettere di assicurare alle Amministrazioni interessate di disporre del personale necessario affinché gli Uffici possano svolgere le proprie attività istituzionali, e vengano garantiti i servizi ai cittadini, assicurando il necessario ricambio generazionale nella Pubblica Amministrazione.

Vi sono, invero, ancora più di 14.018 idonei che, a quanto pare, restano “tagliati fuori”, e tanto illogicamente.

Scaduta – quantomeno formalmente - la graduatoria, gli idonei riuniti in apposito Comitato, hanno altresì tentato la strada della mediazione politica, prima di avviare la presente azione giudiziale, cercando di far inserire alcuni emendamenti in fase di conversione di legge del Decreto *milleproroghe* che potessero condurre alla proroga della Graduatoria in questione.

Tentativo, anche quest'ultimo, rivelatosi fallimentare, considerato il rigetto degli emendamenti durante la seduta del 13.02.2024.

E' bene ribadire, invero, che la Graduatoria in questione è l'unica che non è stata formalmente prorogata e che gli idonei rappresentano una straordinaria opportunità: sono pronti, potrebbero subito accedere e colmare la spaventosa carenza d'organico esistente.

Avvocato Giuliano Gambardella
Patrocinante in Cassazione
Via della Conciliazione n.10
Tel. 0668805630
Fax 0668802078
email:giuliano.gambardella@libero.it
pec:avv.giulianogambardella@pec.it

Disperdere competenze verificate è uno spreco che l'Italia non può permettersi, per questo lo scorrimento delle graduatorie e la proroga della stessa sarebbe stata quando di più conforme ai crismi del giusto procedimento amministrativo.

L'irragionevolezza risiede nella circostanza che, nel tentativo di colmare il fabbisogno di organico, le Amministrazioni ministeriali hanno bandito nel mese di dicembre – e quindi durante la indubbia vigenza della Graduatoria CUFA – nuove procedure selettive volte ad assumere profili di funzionari, e segnatamente sono stati pubblicati:

- a) *il bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 267 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area Funzionari del Ministero della difesa, pubblicato sul sito istituzionale della Commissione Interministeriale Ripam in data 29.12.2023;*
- b) *il bando del concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 374 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nell'Area Funzionari, pubblicato sul sito della Commissione Interministeriale ripam il 28.12.2023. (cfr. ricorso depositato nel precedente giudizio).*

Fa specie che entrambe le amministrazioni rientrano tra le 18 di destinazione del Concorso CUFA; le stesse, infatti, ben avrebbero potuto attingere dalla Graduatoria CUFA, piuttosto che bandire *ex novo*, considerata l'omogeneità dei profili messi a bando rispetto alle risorse in graduatoria.

Peraltro, taluni Ministeri, come Interno, Cultura, Presidenza del Consiglio dei Ministri ed altri, hanno richiesto formalmente la proroga della Graduatoria CUFA (cfr. **doc. in atti nel precedente giudizio**).

Da ciò emerge l'assoluta illogicità dell'operato amministrativo complessivamente considerato: le P.a. invero avrebbero ben potuto attingere da una graduatoria già valida ed efficace piuttosto che indire nuovi concorsi pubblici; ciò sarebbe stato di certo più aderente ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità quali corollari del buon andamento amministrativo ex art. 97 Cost.

Con il Decreto legge 30 dicembre 2023, n. 215, cd. *Mille – proroghe*, recante *Disposizioni urgenti in materia di termini normativi* (pubblicato in GU Serie Generale n.303 del 30-12-2023), è stata prorogata – in sostanza – la validità di diverse graduatorie, ma non quella relativa al concorso CUFA.

Peraltro, che vi sia esigenza di personale è evidente: il 20 gennaio, con un decreto della presidenza del Consiglio, è stato dato il via alla nuova ondata di reclutamenti.

Ecco quali saranno i ministeri e gli enti pubblici che apriranno le assunzioni secondo il detto decreto:

- 2485 assistenti e 30 dirigenti per il Ministero della Giustizia;
- 428 funzionari e 59 assistenti per il Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare;
- 280 posti per nell'area assistenti per il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Avvocato Giuliano Gambardella
Patrocinante in Cassazione
Via della Conciliazione n.10
Tel. 0668805630
Fax 0668802078
email:giuliano.gambardella@libero.it
pec:avv.giulianogambardella@pec.it

- 20 funzionari per il Ministero della Salute;
- 97 posti (17 medici e 80 funzionari) per l'Inail;
- 27 posti (6 professionisti, 19 funzionari e 2 ispettori di volo per il traffico aereo) per l'Enac (Ente nazionale per l'aviazione civile);
- 381 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, per la Farnesina. (cfr. **ricorso depositato nel precedente giudizio**).

E, dunque, oltre ai bandi già pubblicati, sono previste ulteriori assunzioni di personale da qualificare come “*funzionario*”.

Il decreto si inserisce a margine alle dichiarazioni rese dal Ministro per la pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, il quale ha previsto l'assunzione di 300 mila persone nei prossimi due anni (cfr. intervista pubblicata sul sito del Ministero di riferimento: <https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/04-12-2023/concorsi-pubblici-zangrillo-oltre-170-mila-assunzioni-nel-2024>).

E, ciononostante, l'amministrazione non ha prorogato la graduatoria in questione o comunque fatto scorrere fino ad esaurimento la stessa, fermandosi a neanche 1/3 della medesima (cfr. **avviso del 03.01.2024 quale ultimo atto della procedura già depositato nel precedente giudizio**).

Le possibilità erano molteplici al fine di non disperdere oltre 14.000 risorse “idonee”: coinvolgere tutti gli idonei – tra cui gli odierni appellanti- nell'ultimo scorrimento di gennaio 2024, riconoscerne la validità (sicché riformulata a dicembre 2023, come vedremo), e – quantomeno – prorogare la Graduatoria così come fatto con tutte le altre dello stesso “tipo”.

In assenza di qualsiasi voglia conferma circa la validità della graduatoria in questione e considerata l'intervenuta scadenza (formalmente), gli odierni appellanti, tutti soggetti inseriti nella Graduatoria di merito CUFA “tagliati fuori” poiché oltre l'ultimo posto utile oggetto di scorrimento (cfr. doc. allegati nel precedente giudizio), sono stati costretti a rivolgersi al T.A.R. Lazio per chiedere di accertare ed ottenere l'annullamento dei nuovi bandi concorsi volti ad assumere funzionari, l'avviso di scorrimento del 03.01.2024 limitatamente alla parte in cui si “arresta” alla posizione n. 7268, la conferma sulla validità della Graduatoria di merito per come aggiornata a dicembre 2023 unitamente all'accertamento del di loro diritto a vedere utilizzata, in via prioritaria, la Graduatoria in questione conformemente alle esigenze di personale palesemente esistenti.

Più nel dettaglio, gli odierni appellanti hanno evidenziato al giudice di prime cure i seguenti vizi di legittimità che così si riassumono: **violazione e/o falsa applicazione dell'art. 35, co. 5 ter, Dlgs 165/2001; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19 e 21 del DPR 487/1994, per come**

Avvocato Giuliano Gambardella
Patrocinante in Cassazione
Via della Conciliazione n.10
Tel. 0668805630
Fax 0668802078
email:giuliano.gambardella@libero.it
pec:avv.giulianogambardella@pec.it

modificati dal DPR 82-2023; violazione e/o falsa applicazione della L. 125/2013; l'eccesso di potere; l'Irragionevolezza e illogicità; difetto di motivazione; contraddittorietà dell'azione amministrativa; il difetto di istruttoria; la violazione dell'art. 97 Cost. e la violazione dell'art. 4 Cost (cfr. ricorso depositato nel precedente giudizio).

Si sono ritualmente costituite le amministrazioni appellate che hanno chiesto al precedente giudice di accertare e rigettare la domanda cautelare presentata dagli odierni appellanti per carenza dei presupposti di legge, nonché respingere il ricorso, siccome inammissibile e, in ogni caso, infondato in fatto ed in diritto, con ogni conseguenziale statuizione anche in ordine alle spese di lite (cfr. **memoria difensiva depositata dall' Avvocatura Generale dello Stato nel precedente giudizio**).

Più nel dettaglio, controparte chiedeva al giudice di prime cure di dichiarare inammissibile il ricorso *“per l'assenza di identità di posizioni tra i ricorrenti e in subordine sostenendo l'infondatezza delle pretese sul rilievo principalmente dell' intervenuta scadenza della graduatoria che giustificherebbe il cessare della sua efficacia e l'indizione di nuovi concorsi ed inoltre della non omogeneità ed identità tra le posizioni da ricoprire, le prove da sostenere, le materie d'esame ed i requisiti di accesso previsti nei nuovi concorsi e quelli stabiliti dal concorso al quale hanno partecipato i ricorrenti”* (cfr. **pagina 5 del doc.1**).”.

Alla camera di consiglio, il T.A.R. Lazio Roma Sez. IV Ter si è riservato e in luogo dell'ordinanza, ha deciso con sentenza in forma semplificata n. 5984/2024 del 29.03.2024 rigettando il ricorso presentato dagli odierni appellanti (cfr. **doc.1 allegato al presente atto**).

Più nel dettaglio, dopo aver riferito circa l'asserita mancanza della prova di resistenza, il T.A.R. Lazio Roma Sez. IV ter ha rigettato nel merito il ricorso collettivo tenuto conto del fatto che la graduatoria è in ogni caso scaduta per le ragioni meglio indicate di seguito che si riportano integralmente: *“Considerato che, a fronte dell'indizione di due nuovi concorsi per la copertura di un determinato – ben circoscritto - numero di posti da funzionario nei Ministeri della Difesa e dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste – tenuto conto anche dei limiti di utilizzo degli idonei di cui all'art. 35, comma 5 ter, d.lgs. n. 165/2001 nel testo attualmente vigente – i ricorrenti non hanno indicato il loro posizionamento in graduatoria, non dimostrando, pertanto, che i posti messi a concorso diversamente sarebbero stati coperti dai medesimi a seguito di scorrimento della graduatoria de qua; in tal modo non risulta provato l'interesse all'annullamento dei due bandi gravati, non risultando il vantaggio che ne deriverebbe, per effetto dell'accoglimento del ricorso; Considerato, rispetto alla ritenuta perdurante efficacia della graduatoria del concorso al quale hanno partecipato i ricorrenti, che il termine decorre dalla prima graduatoria approvata il 14 gennaio 2022, rispetto alla quale le numerose rettifiche si sono rese necessarie solo per effetto degli esiti di impugnative giurisdizionali, senza per ciò stesso riaprire di volta in volta il termine stesso; ai sensi dell'art. 35, comma 5 ter, d.lgs. n. 165/2001 citato, “Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un*

Avvocato Giuliano Gambardella
Patrocinante in Cassazione
Via della Conciliazione n.10
Tel. 0668805630
Fax 0668802078
email:giuliano.gambardella@libero.it
pec:avv.giulianogambardella@pec.it

termine di due anni dalla data di approvazione”; conseguentemente legittimamente la graduatoria in questione non è più efficace e si è proceduto all’indizione di nuovi concorsi (non essendovi alcun obbligo di chiedere e conseguire la proroga dell’efficacia, come invece alcune altre Amministrazioni hanno ritenuto di fare);16/04/24, Considerato peraltro che, come si ricava dall’analisi puntuale dei bandi messi a confronto, non si ravvisano omogeneità ed identità tra le posizioni da ricoprire, le prove da sostenere, le materie d’esame ed i requisiti di accesso;”.

Non è così.

Pertanto, la sentenza del T.A.R. Lazio oggi impugnata, merita di essere riformata previa sospensione, per i seguenti motivi di

Diritto

I. Error in iudicando da parte del giudice di prime cure sulla presunta mancata dimostrazione da parte degli odierni appellanti della non omogeneità e identità della loro posizione da ricoprire, delle prove sostenute, delle materie d’esame e dei requisiti di accesso.

II. Illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui non motiva adeguatamente le doglianze sollevate dagli odierni appellanti. Difetto di motivazione e difetto di istruttoria.

III. Travisamento dei presupposti.

IV. Violazione del principio del contraddittorio.

V. Insussistenza dei presupposti per l’emissione di una sentenza ex art. 60 c.p.a.

Dal testo della sentenza *de qua*, si evince come il T.A.R. Lazio si limiti, anche in modo abbastanza generico e assertivo, ad affermare che la graduatoria è scaduta e che le nuove procedure concorsuali che si son sovrapposte alla Graduatoria CUFA (anche nel periodo della sua formale vigenza, ovverosia dicembre 2023) sono diverse per via delle prove e delle materie richieste, appalesando, quindi, una lettura parziale e generica del ricorso di I°.

Invero, il T.A.R. Lazio, sede di Roma, tralascia e non prende posizione su una serie di punti del gravame:

- a) A fronte delle modifiche in senso sostanziale intervenute durante la di sua vigenza e, quindi, della giurisprudenza allegata nel ricorso, non viene spiegato assolutamente perché la Graduatoria CUFA è da ritenersi scaduta;
- b) I “nuovi” bandi, in ogni caso, sono stati pubblicati a dicembre 2023, quando – anche solo formalmente – la Graduatoria CUFA era vigente (*sic*);

E, quindi, il fabbisogno di personale di Funzionario era già presente nel 2023, e, ciononostante, si è inteso bandire ex novo piuttosto che utilizzare la Graduatoria con irreparabile danno dei concorsisti.

Avvocato Giuliano Gambardella
Patrocinante in Cassazione
Via della Conciliazione n.10
Tel. 0668805630
Fax 0668802078
email:giuliano.gambardella@libero.it
pec:avv.giulianogambardella@pec.it

In effetti, la sentenza del T.A.R. Lazio oggi impugnata con una motivazione molto discutibile sotto il profilo della legittimità, ha rigettato il ricorso collettivo presentato dagli odierni appellanti perché *“dall’analisi puntuale dei bandi messi a confronto, non si ravvisano omogeneità ed identità tra le posizioni da ricoprire, le prove da sostenere, le materie d’esame ed i requisiti di accesso;”* (cfr. **pagina 6 del doc.1**).

Non è così.

Già nel precedente giudizio, gli odierni appellanti, dapprima con ricorso avevano dato prova dell’omogeneità ed identità delle loro posizioni (cfr. **ricorso depositato nel precedente giudizio**).

Anche in questa sede merita ribadire all’ ill.mo Consiglio di Stato gravato che **tutti gli odierni appellanti hanno il medesimo status di idonei non vincitori, però, “dimenticati”** dall’amministrazione in graduatoria.

Le posizioni, dunque, non sono eterogenee ma omogenee.

Vi è certamente identità sostanziale e processuale delle situazioni giuridiche soggettive degli odierni appellanti, atteso che le domande giudiziali sono identiche per ciascuno di loro ed identici sono gli atti impugnati che per di più vengono censurati per i medesimi motivi con conseguente insussistenza del benché minimo conflitto di interesse neppure potenziale tra le parti.

Più nel dettaglio, e a scanso di ogni equivoco, si rappresenta che gli odierni appellanti sono tutti inseriti validamente nell’ultima Graduatoria CUFA adottata e che, alla luce del *petitum* del ricorso, ovverosia l’utilizzo integrale della Graduatoria e la conferma della sua attuale validità, tutti dimostrano avere un interesse attuale, personale e concreto ad agire. Di talché, in tali casi alcuna prova di resistenza è necessario, essendo già la posizione di soggetti idonei inseriti in Graduatoria a fornire la cd. *Legitimitas ad causam*.

La prova di resistenza richiesta si tradurrebbe, invero, in una sorta di *“probatio diabolica”* considerato che – anche seguendo l’assunto del T.A.R. Lazio, sede di Roma – i soggetti concorsisti collocati nella Graduatoria CUFA che avrebbero ricoperto i posti oggetto dei 2 nuovi bandi impugnati ben avrebbero potuto rinunciare e, quindi, l’interesse si sarebbe potuto spostare ad *“oltranza”* verso chi ricopriva posizioni deteriori; e, dunque, potenzialmente l’azione interessa sia il soggetto che immediatamente avrebbe potuto ricoprire quel determinato posto X oggetto di nuovo bando, quanto l’ultimo collocato in Graduatoria.

All’uopo, si rammenta l’oggetto del giudizio: la *“demolizione”*, invero, riguarda non solo i provvedimenti amministrativi concorsuali di nuova istituzione, ma anche il provvedimento di scadenza della Graduatoria CUFA (quale atto tacito e implicito); inoltre, l’azione ha anche

Avvocato Giuliano Gambardella
Patrocinante in Cassazione
Via della Conciliazione n.10
Tel. 0668805630
Fax 0668802078
email:giuliano.gambardella@libero.it
pec:avv.giulianogambardella@pec.it

valore “dichiarativo” relativamente all’attuale vigenza della Graduatoria (per via delle continue modifiche subite).

Pertanto, a fronte di questi aspetti, l’interesse non può non riguardare tutti gli appellanti nessuno escluso.

Tuttavia, per mero tuziorismo difensivo, avendo già allegato la Graduatoria (e, quindi, avendo dimostrato la legittimazione attiva sopra menzionata), si indicano di seguito le posizioni nella stessa dei seguenti appellanti: Antonio Agorini, posizione n. 9402 ; Giuseppe Volzone, posizione n. 12472 ; Domenico Daniele, posizione n. 17567 ; Antonio Massaro, posizione n. 10466 ; Luca Ruggieri, posizione n. 10538 ; Mario Romano, posizione n. 8244 ; Salvatore Costa, posizione n. 13164 ; Fabrizio D’ Andrea, posizione n. 18762 ; Calogero Passerino, posizione n. 9971 ; Emanuele Ruotolo, posizione n. 8198 ; Pina Cicatelli, posizione n. 8149 ; Giuseppe Buono, posizione n. 16316; Chiara Magliacca, posizione n. 8615 ; Valeria Terranova, posizione n. 12963 ; Valeria Ferraroni, posizione n. 11736 ; Laura Passalacqua, posizione n. 9226 ; Francesca Legnazzi, posizione n. 11335 ; Maria Elisa Le Pira, posizione n. 8874 ; Stefano Francocci, posizione n. 7668 ; Gaetano Blanco, posizione n. 15614 ; Alessio Di Gregorio, posizione n. 20097 ; Giuseppe Salerno, posizione n. 8746 ; Marcella Cernerà, , posizione n. 11240 ; Maria Verdiana Vartuli, posizione n. 8002 ; Walter Mario Giorgio Ardizzone, posizione n. 10025 ; Valentina Avallone, posizione n. 11488 ; Fabio Lioy, posizione n. 13848 ; Veronica Piras, posizione n. 9935 ; Sara Spaziani, posizione n. 19095 ; Mara Letizia Catalano, posizione n. 10822 ; Lorenzo Trapani, posizione n. 17776 ; Raffaella Sapia, posizione n. 2430 ; Rudy Russo, posizione n. 11245 ; Flaminia Sharon Iaccarino, posizione n. 8124 ; Claudia Ferrini, posizione n. 8528 ; Francesca Danza, posizione n. 20505 ; Flavia Lo Sapio, posizione n. 8331 ; Diego Cossu, posizione n. 11928; Michele Francesco Saggiomo, posizione n. 14738.

E, dunque, già il primo assunto della sentenza impugnata (cfr. **doc.1**) relativo all’asserita mancanza prova di resistenza è da ritenersi superato.

Al proposito non può non richiamarsi la giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. *ex multis* Consiglio di Stato, Sentenza n. 1866/2017, cfr. *ex plurimis* Cons. Stato, sez. VI, 18 febbraio 2015, nr. 831; id., sez. III, 20 maggio 2014, nr. 2581; id., sez. IV, 29 dicembre 2011, nr. 6990), considerato che da quanto argomentato è dato riscontrare l’identità sostanziale e processuale delle situazioni giuridiche soggettive dei ricorrenti, atteso che le domande giudiziali sono identiche per ciascuno di loro ed identici sono gli atti impugnati che per di più vengono censurati per i medesimi motivi con conseguente insussistenza del benché minimo conflitto di interesse neppure potenziale tra le parti.

Avvocato Giuliano Gambardella
Patrocinante in Cassazione
Via della Conciliazione n.10
Tel. 0668805630
Fax 0668802078
email:giuliano.gambardella@libero.it
pec:avv.giulianogambardella@pec.it

Né può considerarsi degno di rigetto il ricorso presentato dagli odierni appellanti perché basato sulla differenza dei punteggi ottenuti tra gli odierni appellanti, sicché qui non si discute di una rivendicazione di maggior punteggio (come già anticipato nel precedente giudizio) che potrebbe condurre ad uno “scavalcamento” in graduatoria tale per cui gli uni siano controinteressati degli altri, ma della contestazione di un ingiusto ed iniquo metodo di gestione delle procedure selettive, certamente rilevante sotto il profilo della legittimità.

Al momento della proposizione del ricorso, tutti gli odierni appellanti versavano e tuttora versano nella stessa posizione giuridica (sic!), non essendo paventabile un futuro, astratto e ipotetico conflitto di interessi, anche alla stregua dell’acclarato fabbisogno di personale presso le varie sedi.

E’ opportuno specificare che nella giurisprudenza amministrativa sia di primo grado, sia di appello, è principio noto che il ricorso collettivo deve essere vagliato sotto la verifica della sussistenza di requisiti, sia di tipo negativo (assenza conflitto di interessi) che positivo (identità posizioni sostanziali).

Infatti, trattando il requisito positivo dell’identità delle posizioni dei ricorrenti, ora appellanti quale condizione di procedibilità dell’azione collettiva, *“è necessario verificare l’identità delle situazioni sostanziali e processuali, ossia, in altri termini, accertare che le domande giudiziali siano identiche nell’oggetto e che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per i medesimi motivi”* (Cfr. C.d.S. n. 1775 del 21.02.2023, ed anche C.d.S., sez. IV, 27 gennaio 2015, n. 363; sez. VI, 18 luglio 1997, n. 1129; sez. IV, 14 ottobre 2004, n. 6671; sez. V, 24 agosto 2010, n. 5928).

È, altresì, principio granitico che l’identità delle posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti – essendo una condizione di procedibilità dell’azione con cui collettivamente più ricorrenti impugnano dei provvedimenti amministrativi con un solo atto presso il Giudice competente – deve essere provata nel momento della presentazione della domanda giudiziale- e tale prova è stata data dagli odierni appellanti nel precedente giudizio- e a nulla rilevano tutti gli aspetti successivi ed ulteriori che potrebbero o non potrebbero verificarsi (come ad esempio possibili futuri scorrimenti della graduatoria, scelta sedi, etc.), poiché gli stessi dipendono dall’organizzazione interna dell’Amministrazione ed esulano, dunque, dalla sfera di controllo degli odierni appellanti.

Quanto sopra illustrato ed ampiamente provato anche nel precedente giudizio basta per superare anche la prova di resistenza dei concorsi pubblici lamentata dalle Amministrazioni appellate e illegittimamente confermata anche dal T.A.R. Lazio.

Non può essere presa in considerazione l’affermazione del T.A.R. Lazio, secondo cui la graduatoria non è più valida.

Avvocato Giuliano Gambardella
Patrocinante in Cassazione
Via della Conciliazione n.10
Tel. 0668805630
Fax 0668802078
email:giuliano.gambardella@libero.it
pec:avv.giulianogambardella@pec.it

Al proposito è lo stesso T.A.R. Lazio che si smentisce nella sentenza impugnata affermando un dato di fatto, cioè che le numerose *rettifiche* si sono rese necessarie solo per effetto degli esiti di impugnative giurisdizionali (cfr. **pagina 6 di 7 del doc.1**).

Da ciò anche la contraddittorietà della motivazione, oltreché alla sua erroneità, certamente censurabile sotto il profilo della legittimità.

Il T.A.R. del Lazio invero “banalizza” le modifiche subite dalla Graduatoria CUFA, lasciando quasi intendere che le medesime non siano sufficienti a dar corso ad un nuovo termine di validità biennale, a differenza degli orientamenti giurisprudenziali richiamati in primo grado.

Ebbene, il T.A.R. Lazio, nella sentenza qui gravata, definisce le modifiche “rettifiche”; termine che, come noto, nel procedimento amministrativo ha un significato ben preciso.

In realtà, le modifiche intervenute sono veri e propri riesami del provvedimento amministrativo, così come del resto vengono definiti dallo stesso Formez Pa (cfr. prospetto aggiornamenti pubblicato sul sito di Formez PA).

Il riesame è un meccanismo di certo più complesso che nel caso di specie si è estrinsecato non nella mera rettifica di errori materiali (come lascia intendere il Giudice di prime cure) ma in una rinnovazione della Graduatoria , di volta in volta, completata e integrata da nuove posizioni; invero, non passi inosservato che nella specie le modifiche non hanno riguardato meri spostamenti di posizioni di concorsisti già all’interno della Graduatoria , ma anche l’aggiunta di nuove posizioni con conseguente allungamento della Graduatoria (soggetti “non idonei” divenuti “idonei” inseriti infatti in quest’ultima). Non sono rettifiche, ma modifiche in senso sostanziali, che come tali hanno dato vita “di volta in volta” ad un nuovo provvedimento amministrativo, e ciò a prescindere della sua fonte originaria (nella specie, pronunce giudiziali).

All’uopo, è appena il caso di rammentare che la giurisprudenza amministrativa fa una chiara distinzione al riguardo : in tal senso il **T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 04 marzo 2021, n. 213 –** ha affermato che “**La rettifica, quale provvedimento di secondo grado volto alla semplice correzione di errori materiali o di semplici irregolarità involontarie, si distingue profondamente dall’annullamento d’ufficio e dalla revoca, non avendo natura di vero e proprio provvedimento di riesame e non essendo assoggettato alla disciplina di cui all’art. 21-nonies, l. n. 241/1990, in quanto non riguarda atti affetti da vizi di merito o di legittimità e non presuppone alcuna valutazione, più o meno discrezionale, in ordine alla modifica del precedente operato della P.A., anzi ha natura doverosa, in luogo della discrezionalità insita nel potere di annullamento d’ufficio; non comporta nessuna valutazione tra l’interesse pubblico e quello privato sacrificato; non**

Avvocato Giuliano Gambardella
Patrocinante in Cassazione
Via della Conciliazione n.10
Tel. 0668805630
Fax 0668802078
email:giuliano.gambardella@libero.it
pec:avv.giulianogambardella@pec.it

richiede una motivazione rigorosa; si distingue, altresì, dalla regolarizzazione e dalla correzione, le quali, normalmente, comportano l'integrazione dell'atto".

Alla stregua dell'insegnamento giurisprudenziale, dunque, nel caso di specie, non può parlarsi di mere rettifiche, come banalmente intende il T.A.R. Lazio, ma di modifiche in senso sostanziale, che hanno comportato uno stravolgimento totale del provvedimento determinando il riavvolgimento del termine di validità.

E, pertanto, l'assunto della pronuncia la "graduatoria è scaduta" non può dirsi degno di pregio.

Come affermato in primo grado e come testimonia l'avviso allegato agli atti del primo grado, in esecuzione di talune pronunce dei T.A.R. sono state aggiunte delle posizioni con la denominazione "bis" alla graduatoria originaria (quella del 14.01.2022) e, pertanto, non si può dubitare che a seguito di questo vasto ampliamento (l'ultimo appunto a dicembre 2023) la Graduatoria attuale –esistente in forma virtuale – sia del tutto differente dal provvedimento *ab origine* partorito. Più in particolare, confrontando tutti gli aggiornamenti avvenuti nel corso del tempo a fronte di diversi accoglimenti giudiziali per errori compiuti dalla Pa sia nella somministrazione delle prove scritte che durante la fase valutativa dei titoli , la Graduatoria originaria ha subito vistose modifiche , anzi stravolgimenti, contando ben 8 aggiornamenti (10.05.2022 – 07.10.2022 – 13.01.2023 – 26.01.2023 – 15.02.2023 – 07.06.2023 – 12.07.2023 – 27.12.2023) con 51 posizioni aggiunte (in sovrannumero).

La Graduatoria aggiornata il 27.12.2023 non può dirsi lo stesso provvedimento reso pubblico il 14.01.2022, poiché riformata/modificata nella sua parte sostanziale (non si tratta invero di meri errori materiali, *sic*li).

Come noto, la "modificazione" (o "riforma" in senso lato) costituisce uno dei tre possibili esiti logici, accanto alla "conferma" e alla "rimozione", dei procedimenti aventi ad oggetto il riesame di una decisione amministrativa già adottata (cc.dd. di secondo grado). L'area della modificazione ricomprende anch'essa una pluralità di manifestazioni giuridiche, le quali costituiscono espressione dello *jus variandi* (o *corrigendi*) della pubblica amministrazione, ovvero la potestà di porre rimedio ad un'invalidità o ad un'irregolarità dell'atto di primo grado, conservando parzialmente gli effetti dell'atto riformato. Tali istituti rappresentano la declinazione, sul piano dell'efficacia dell'atto, del principio (già ermeneutico) di c.d. conservazione dei valori giuridici. Per mezzo di tale istituto è possibile rimediare alle invalidità che attengono, in particolare, alla congruità della ponderazione valutativa dell'amministrazione e, in quanto tali, non altrimenti sanabili attraverso gli alternativi mezzi di conservazione (convalida e rimozione parziale): essa è, infatti, in grado di correggere il vizio di eccesso di potere, nonché di rimediare all'inopportunità originaria o sopravvenuta dell'atto, attraverso una nuova ponderazione riformatrice.

Avvocato Giuliano Gambardella
Patrocinante in Cassazione
Via della Conciliazione n.10
Tel. 0668805630
Fax 0668802078
email:giuliano.gambardella@libero.it
pec:avv.giulianogambardella@pec.it

Possono, fin d'ora, individuarsi i seguenti connotati strutturali e differenziali dell'istituto della riforma, che verranno di seguito singolarmente analizzati: (i) efficacia innovativa; (ii) irretroattività; (iii) rapporto di connessione con l'atto riformato; (iv) pluralità di effetti prodotti.

Quanto al primo carattere – che è quello che qui più interessa – la riforma si caratterizza per la sua portata innovativa (i), in quanto contempla sempre l'introduzione di un qualche nuovo elemento nell'atto riformato, in via sostitutiva, ovvero (meramente) aggiuntiva, così come accaduto nel caso di specie.

In giurisprudenza, si è significativamente affermato che *«[l]a riforma dell'atto amministrativo consiste [...] nell'innovazione del contenuto del provvedimento attraverso l'introduzione in esso di uno o più elementi divergenti da quelli originari. Essa sia quando si concretizza in un ritiro parziale e limitato dell'atto, accompagnato da una nuova determinazione volitiva, sia quando si realizza in una aggiunta all'originario contenuto dell'atto, ha efficacia "ex nunc"»* (cfr. T.A.R. Sicilia (Catania), Sez. III, 4 febbraio 1997, n. 311; Id., Sez. I, 13 maggio 1999, n. 1028; Id., Sez. II, 26 maggio 2004, n. 1471; T.A.R. Abruzzo (L'Aquila), 14 maggio 2004, n. 630; T.A.R. Sicilia (Catania), Sez. III, 23 giugno 2005, n. 1068).

Sul punto, anche autorevole dottrina afferma che «Non è escluso che [...] non si determi[ni]no le condizioni per l'annullamento o la revoca, ma ci si convinca che il primo provvedimento, pur non essendo del tutto coerente con i criteri di legittimità ovvero con il sopravvenire e il modificarsi degli interessi pubblici, nondimeno non sia da eliminare del tutto, occorrendo perciò procedere soltanto alla sua modifica, relativamente ad alcune sue modalità dispositive. **Si ha, in questo caso, un nuovo provvedimento che modifica in parte il precedente provvedimento amministrativo.** In termini operativi si ha un annullamento parziale o una revoca parziale, ma da un punto di vista formale si ha la eliminazione del precedente provvedimento amministrativo (mediante annullamento o revoca) e la sua sostituzione con un altro e diverso provvedimento, anche se lo stesso contiene in parte elementi del vecchio provvedimento.

Ecco perché questi provvedimenti, che si sostituiscono ai precedenti, vengono etichettati come modifiche, in quanto vi è una nuova istruttoria che conduce a conclusioni diverse rispetto alla prima istruttoria, determinando una nuova e diversa composizione degli interessi in gioco e, perciò, un nuovo e diverso provvedimento. Spesso, peraltro, viene emanato un provvedimento che modifica il precedente in uno o più punti, senza procedere al preventivo annullamento del precedente provvedimento o alla sua preventiva revoca. È evidente che in questo caso, l'annullamento o la revoca del precedente provvedimento sono da considerarsi impliciti e il nuovo provvedimento è solo quello che scaturisce dall'autotutela, andando a sovrapporsi al precedente, anche se, in qualche occasione,

Avvocato Giuliano Gambardella
Patrocinante in Cassazione
Via della Conciliazione n.10
Tel. 0668805630
Fax 0668802078
email:giuliano.gambardella@libero.it
pec:avv.giulianogambardella@pec.it

occorre ricostruire il nuovo provvedimento, incrociando quello che si è disposto nei due provvedimenti (Cfr. **M.S. GIANNINI**, Istituzioni, cit., 387-388. Sul rapporto fra atto riformato e atto di riforma, v. pure **E. MELE**, Manuale di diritto amministrativo, Milano, 2013, 243).

In altre parole, **la riforma dell'atto comporta in ogni caso una riconsiderazione globale degli effetti complessivi del provvedimento riformato.**

E questo è il caso di specie: l'aggiornamento del 27.12.2023 è da ritenersi l'ultima modifica sostanziale di un provvedimento originario, che tacitamente può ritenersi sostituito (tant'è vero che in alcune delle pronunce allegate agli atti si legge proprio di "annullamento della Graduatoria" anche sollo parziale), e dunque il termine biennale di cui all'art. 35 co. 5 ter del D.lgs. 165-2001 ri-decorre dalla detta data, posto che le modifiche o varianti costituiscono esercizio dello stesso potere esercitato mediante il provvedimento originario e **sono in linea di massima soggette alle stesse regole di questo, sia quanto al contenuto che quanto al procedimento.**

E se di nuovo provvedimento si parla, si parla altresì di riapertura dei termini di impugnazione; per logica conseguenza, se di nuovo provvedimento si parla, che presuppone un lavoro di validazione e di approvazione, il termine di durata biennale ri-decorre dall'ultima versione aggiornata.

In effetti che vi sia stata una nuova validazione emerge proprio dall'avviso di aggiornamento allegato in atti, ove si dà atto che "ai sensi di quanto disposto dalla commissione d'esame si procede alla pubblicazione dell'elenco dei candidati per i quali in "esito al riesame o dell'esecuzione di quanto disposto dal TAR" si è proceduto all'aggiornamento del punteggio totale".

Dunque, siamo di fronte ad una nuova graduatoria, preliminarmente approvata e validata da una commissione esaminatrice.

D'altronde che la Graduatoria CUFA sia un nuovo provvedimento amministrativo a tutti gli effetti, a cui per logica conseguenza si debba ri-applicare il termine di validità biennale e sia da considerarsi attualmente vigente, è stato già accertato dalla stessa sezione dello stesso T.A.R. nell'ambito di un altro recente contenzioso giudiziale (attinente, però, un altro petitum): si fa riferimento infatti alla sentenza n. 3439-2024 ove il Giudice amministrativo, in relazione alla graduatoria del 14.01.2022, parla chiaramente di "prima graduatoria di merito (rettificata a più riprese in data: 14 e 25 gennaio 2022, 10 maggio 2022, 7 ottobre 2022, 13 gennaio 2023, 26 gennaio 2023, 15 febbraio 2023, 7 giugno 2023, 12 luglio 2023, 27 dicembre 2023)"; ma soprattutto la conferma della sua validità proviene da un altro passaggio della medesima pronuncia, ovvero quando il Giudice afferma che "in secondo luogo, i sopraggiunti provvedimenti di modifica della graduatoria, adottati dall'Amministrazione per conformarsi al giudicato amministrativo, potrebbero al più essere impugnati per vizi manifestatisi in sede di riesercizio del potere

Avvocato Giuliano Gambardella
Patrocinante in Cassazione
Via della Conciliazione n.10
Tel. 0668805630
Fax 0668802078
email:giuliano.gambardella@libero.it
pec:avv.giulianogambardella@pec.it

e non per vizi originari dell'atto non impugnato, avendosi altrimenti un sostanziale ed evidente aggiramento del termine decadenziale di sessanta giorni decorrente dalla data del provvedimento immediatamente lesivo (nella specie la pubblicazione della prima graduatoria)”

E, dunque, se il Giudice ritiene in ogni caso ancora impugnabile la Graduatoria CUFA, significa che la stessa è da ritenersi attualmente valida ed efficace, e se così è, i nuovi bandi volti a reclutare nuovi “funzionari amministrativi” sono da considerarsi illegittimi poiché contrastanti – appunto – con il favor ordinamentale inerente lo scorrimento di graduatorie già esistenti. Si noti che in questo caso gli “aggiornamenti” operati in ottemperanza al giudicato non vengono definiti “rettifiche” ma – questa volta in senso più forte – provvedimenti di modifica della graduatoria, evidenziando come sia appunto intervenuto un “riesercizio di potere” e come la graduatoria sia ancora impugnabile sebbene per vizi propri; e, dunque, lasciando intendere con questa pronuncia, un “pensiero diverso”, quello, per cui, appunto, la Graduatoria CUFA è stata modificata in senso sostanziale (e non meramente rettificata) e che siccome ancora valida può essere impugnata per vizi “sopraggiunti”; va da sé che se è ancora impugnabile (al di là dei motivi), è ancora valida.

L'operato giudiziale è, quindi, contraddittorio alla luce del confronto della pronuncia Qui gravata e di una sentenza resa poco prima (la 3439/2024).

Ebbene, il difetto di istruttoria giudiziale è manifesto, sicché sembra che l'Organo giudicante non abbia letto la prima parte del ricorso, ove appunto si dimostra come la Graduatoria CUFA, in realtà, è da ritenersi attualmente vigente.

In effetti, tra gli atti impugnati vi è proprio il provvedimento di scadenza del 14.01.2024 (benchè formalmente non conosciuto) sicché la Graduatoria, per come rappresentato destinataria di diversi provvedimenti di modifica/riesame nel corso del tempo, e di cui l'ultimo il 27.12.2023, deve ritenersi attualmente vigente, in quanto il termine di validità biennale di cui all'art. 35 ter del D.lgs. 165-2001 (invocato da controparte) deve ridecorrere dall'ultimo aggiornamento della stessa e quindi dall'approvazione della sua ultima versione, così come l'orientamento giurisprudenziale prevalente insegna.

Sul punto, invero, neanche l'Avvocatura – come emerge dalla memoria avversa - afferma o controdeduce.

Al riguardo, giova richiamare la sentenza n. 9388/2022, con cui il Consiglio di Stato, in riferimento alla validità di una Graduatoria a seguito di rettifiche/riesami conseguenti a taluni contenziosi nell'ambito di un giudizio attivato dall'Azienda sanitaria soccombente in I grado contro taluni ricorrenti, ha affermato che “Nè persuadono le residue doglianze che impingono nella pretesa scadenza del termine di efficacia

Avvocato Giuliano Gambardella
Patrocinante in Cassazione
Via della Conciliazione n.10
Tel. 0668805630
Fax 0668802078
email:giuliano.gambardella@libero.it
pec:avv.giulianogambardella@pec.it

della graduatoria in argomento. Il T.A.R., secondo l'Azienda appellante, avrebbe erroneamente ritenuto ancora non decorso il termine triennale di efficacia della graduatoria approvata con delibera dell'ASP di Catanzaro n. 1084 del 17 ottobre 2018, impropriamente assegnando rilievo alla mera rettifica ad essa apportata a seguito e per effetto della sentenza del medesimo T.A.R. Calabria n. 683 del 2020 ovvero ad atti con valenza meramente endoprocedimentale e, invece, da ritenersi inconferenti ai fini del sindacato di legittimità sulla delibera di indizione del concorso, adottata con deliberazione n. 1491 del 22 ottobre 2021.

Anche sul punto il costrutto giuridico di parte appellante non ha pregio in quanto oblitera il passaggio della decisione appellata in cui si dà atto, con rilievo qui assorbente, di una riapprovazione della graduatoria in questione, ancorché a seguito e per effetto di un pregresso contenzioso amministrativo, mediante la successiva delibera n. 266 del 12 maggio 2020 assunta dall'ASP di Catanzaro e da questa comunicata a quella di Cosenza in data 1.10.2021.

È, dunque, nella prospettazione del T.A.R., qui non fatta oggetto di adeguata contestazione, un nuovo provvedimento amministrativo – e non già la rettifica della graduatoria avvenuta in sede giurisdizionale – a reggere nella decisione di prime cure lo slittamento dei relativi termini di efficacia della graduatoria.

Anche sotto tale profilo, la pronuncia del tar si appalesa semplicistica, mal motivata e fondata su presupposti errati (come confondere la “rettifica” con la riforma/modifica sostanziale del provvedimento).

Ancora, il T.A.R. Lazio ritiene in ogni caso infondato il ricorso in riferimento all'impugnativa dei nuovi bandi sicché i nuovi concorsi sarebbero diversi per via dei profili messi a bando, delle prove da espletare e dalle materie richieste.

Nulla di più eclatante.

Ebbene, con ricorso si è avuto modo di evidenziare come i nuovi bandi intendono reclutare figure rientranti nella stessa famiglia professionale del Funzionario ricercato con il bando CUFA; circostanza, questa, non sconfessata neanche dall'Avvocatura. Ciò significa che il Giudice amministrativo ha aggiunto “un elemento di merito nuovo” non eccepito da parte avversa, in violazione – peraltro – del principio del contraddittorio.

In ogni caso, la sovrapponibilità delle procedure non dipende né può dipendere da queste considerazioni considerato che l'Amministrazione gode di una certa discrezionalità in merito alla strutturazione di ogni singolo concorso e, pertanto, se la tesi di controparte venisse accolta, significherebbe pericolosamente legittimare la P.A. a modellare ogni procedura concorsuale per reclutare stesse figure ma tramite step procedurali (anche lievemente) differenti, e tanto sarebbe

Avvocato Giuliano Gambardella
Patrocinante in Cassazione
Via della Conciliazione n.10
Tel. 0668805630
Fax 0668802078
email:giuliano.gambardella@libero.it
pec:avv.giulianogambardella@pec.it

inammissibile nonché strumentale ad eludere il detto favor ordinamentale dedicato allo scorrimento di una Graduatoria vigente.

L'omogeneità delle procedure concorsuali deve valutarsi in concreto, o meglio in riferimento al tipo di figura che si va a ricercare; nella specie, quella di funzionario.

Premesso ciò, giova evidenziare che tutte e 3 le procedure selettive (gestite da Formez Pa) prevedono una fase relativa alla prova scritta unica (con soglia di superamento pari ai 21/30esimi) e una fase relativa alla valutazione dei titoli; e, dunque, già dall'iter se ne ravvede l'omogeneità, diversamente da quanto inteso dal T.A.R.

I profili oggetto dei nuovi bandi rientrano perfettamente nella stessa famiglia professionale del bando CUFA: quest'ultimo (cfr. doc. depositato agli atti), quanto ai requisiti di accesso, all'art. 2 prevede espressamente che occorre essere in possesso di "laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale". E, dunque, i titoli accademici sono i medesimi, non essendo – quello CUFA – un concorso "per diplomati".

Che, poi, i nuovi bandi possano richiedere lauree "più specifiche" non può considerarsi dirimente, laddove, anzi, il concorso CUFA abbraccia ogni tipo di laurea, atteso che in ogni caso la selezione dei "migliori" avviene tramite il filtro delle prove.

In ogni caso, occorre ribadire che – come rappresentato in ricorso – la famiglia professionale è la medesima (passaggio su cui l'Avvocatura tace e non controdeduce) e, pertanto, la specificità dei titoli accademici perde ogni rilievo.

La Graduatoria CUFA conterebbe ancora 14mila idonei con le più disparate professionalità e capacità, proprio alla luce della volutamente larga platea di laureati concorsisti coinvolti, posto che il bando prevedeva, all'art. 9, una serie di punti aggiuntivi per una serie di titoli attinenti con il profilo professionale in questione (La commissione verifica la corretta attribuzione dei punteggi autocertificati dai candidati, secondo i seguenti criteri di calcolo:

a) Titoli di studio fino ad un massimo di sei punti, secondo i seguenti criteri:

1,5 punti per votazione da centosette a centodieci su centodieci con riferimento al voto di laurea relativo al titolo di studio conseguito con miglior profitto nell'ambito di quelli utili per l'ammissione al concorso; ulteriori 0,5 punti in caso di votazione con lode conseguita per il titolo di cui al punto precedente; 0,5 punti per ogni laurea specialistica e magistrale che sia il naturale proseguimento della laurea triennale indicata quale requisito ai fini della partecipazione ovvero per la laurea a ciclo unico; 0,25 punti per ogni laurea ulteriore rispetto al titolo di studio utile per l'ammissione al concorso, con esclusione di quelle propedeutiche alla laurea specialistica o laurea magistrale già dichiarata; 1 punto per

Avvocato Giuliano Gambardella
Patrocinante in Cassazione
Via della Conciliazione n.10
Tel. 0668805630
Fax 0668802078
email:giuliano.gambardella@libero.it
pec:avv.giulianogambardella@pec.it

ogni diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriori rispetto al titolo di studio utile per l'ammissione al concorso; 0,5 punti per ogni master di primo livello; 1,5 punti per master universitario di secondo livello; 2,5 punti per ogni dottorato ricerca; 2 punti per ogni diploma di specializzazione.

b) altri titoli, fino ad un massimo di 4 punti, secondo i seguenti criteri:

3 punti per l'abilitazione all'esercizio della professione se attinente al profilo professionale del concorso di cui al presente bando; 1 punto per l'abilitazione all'esercizio della professione se non attinente al profilo professionale del concorso di cui al presente bando.

c) titoli professionali, fino ad un massimo di 6 punti, per quanto attiene ai profili da inquadrare nei ruoli del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto delle modalità di utilizzo con riferimento alle tipologie contrattuali nonché delle eventuali connesse responsabilità in materia ambientale, secondo i seguenti criteri: documentata esperienza professionale in materia ambientale, anche non continuativa, maturata presso o per conto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: tra due e cinque anni: fino a 3 punti; tra i cinque e gli otto anni: fino a 4 punti; tra gli otto e i dieci anni: fino a 5 punti; oltre i dieci anni: fino a 6 punti; documentata esperienza professionale, anche non continuativa, in materia ambientale presso o per conto di una pubblica amministrazione diversa dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: tra tre e sette anni: fino a 3 punti; tra i sette e gli undici anni: fino a 4 punti; tra gli undici e i quindici anni: fino a 5 punti; oltre i quindici anni: fino a 6 punti”).

Anzi, senza voler sminuire la dignità professionale di alcuno, il bando CUFA – a differenza dei nuovi – valorizza anche le abilitazioni professionali, che – come noto – attestano, dopo lunghi periodi formativi e il superamento di un esame di Stato, competenze specifiche e tecniche che possono rivelarsi fondamentali per l'espletamento delle mansioni degli uffici amministrativi.

A ben vedere, dunque, è palese come non solo le specificità previste dai nuovi bandi siano comunque assorbite dai titoli d'accesso e valutabili (art. 9) dal bando CUFA ma anche come quest'ultimo valorizzi addirittura le esperienze nei settori di interesse!

In secondo luogo, le materie della prova non sono differenti rispetto alle materie previste dal bando CUFA.

Posto che – in ogni caso – per quanto già anticipato, godendo la P.A. di una certa discrezionalità nella strutturazione del bando, tale aspetto non può considerarsi dirimente a valutare l'omogeneità delle procedure, la quale deve valutarsi sotto il profilo della risorsa professionale da reclutare (e non dal come).

Avvocato Giuliano Gambardella
Patrocinante in Cassazione
Via della Conciliazione n.10
Tel. 0668805630
Fax 0668802078
email:giuliano.gambardella@libero.it
pec:avv.giulianogambardella@pec.it

Ma in ogni caso l'eccezione è inveritiera e infondata e comunque illegittima.

In particolare, secondo controparte, il bando del Ministero della Difesa prevederebbe – durante la prova scritta – la somministrazione non solo di “quesiti tematici volti ad accertare le conoscenze giuridiche ed economiche dei candidati, bensì aggiunge un'intera sezione dedicata a verificare la capacità logico deduttiva e di ragionamento critico-verbale dei candidati”. Come anticipato, anche tale eccezione è inveritiera: nell'atto di rettifica del bando (depositato agli atti, All. n.7 al ricorso), al co. 4 dell'art. 1 (“modifica al bando”), lett. n) prevede espressamente : “all'art. 7 del bando il comma 1 è così sostituito: «La fase selettiva scritta consiste nella risoluzione di quaranta quesiti a risposta multipla e si articola come segue: a) una parte composta da trentadue quesiti volta a verificare le conoscenze rilevanti afferenti alle seguenti materie: diritto pubblico (diritto costituzionale, ivi compreso il sistema delle fonti e delle istituzioni dell'Unione europea; diritto amministrativo, con particolare riferimento al codice dei contratti pubblici e alla disciplina del lavoro pubblico e responsabilità dei pubblici dipendenti; reati contro la pubblica amministrazione); diritto civile, con esclusivo riferimento alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale; organizzazione e gestione delle pubbliche amministrazioni; contabilità di Stato; elementi di economia pubblica. I predetti quesiti sono altresì volti a verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale.

Inoltre, il bando CUFA, per come rettificato, preveda anche la somministrazione di n. 8 quesiti situazionali volti ad accertare le capacità di ragionamento del candidato sul luogo di lavoro. A sgombero di ogni equivoco, si depositano altresì le prove concorsuali di qualche ricorrente (cfr. doc. in atti).

Nello stesso modo, l'Avvocatura ritiene che il bando MASAF prevederebbe materie non previste da quello CUFA, quali “contabilità di Stato e degli enti pubblici; ragioneria generale ed applicata; scienza delle finanze; politica economica”.

Anche tale eccezione è inveritiera e infondata, in quanto il bando CUFA espressamente all'art. 7 (“prova scritta”) prevede una parte composta da quaranta quesiti volta a verificare le conoscenze rilevanti afferenti alle seguenti materie:

“diritto pubblico (diritto costituzionale, ivi compreso il sistema delle fonti e delle istituzioni dell'Unione europea; diritto amministrativo, con particolare riferimento al codice dei contratti pubblici e alla disciplina del lavoro pubblico e responsabilità dei pubblici dipendenti; reati contro la pubblica amministrazione); diritto civile, con esclusivo riferimento alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale; organizzazione e gestione delle pubbliche amministrazioni; contabilità di Stato; elementi di economia pubblica”.

Avvocato Giuliano Gambardella
Patrocinante in Cassazione
Via della Conciliazione n.10
Tel. 0668805630
Fax 0668802078
email:giuliano.gambardella@libero.it
pec:avv.giulianogambardella@pec.it

Anzi, possiamo affermare che le eccezioni di controparte confermano l'omogeneità dei profili professionali, anche alla luce della stretta aderenza tra le materie oggetto di prova.

In terzo luogo, le procedure non sono differenti e, quindi, sono sovrapponibili tra loro anche per via delle modalità di svolgimento delle prove.

Come emerge dagli atti depositati in giudizio infatti il bando del Ministero della Difesa, all'art. 3 "procedura concorsuale" prevede espressamente che "Il concorso sarà espletata in base alla procedura di seguito indicata e che si articola attraverso:

- a) una prova scritta, secondo la disciplina dell'articolo 6 del presente bando, distinta per i codici concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1;
- b) la valutazione dei titoli, distinta per i codici concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, che verrà effettuata con le modalità previste dall'articolo 7 del presente bando, dopo lo svolgimento della prova scritta con esclusivo riferimento ai candidati risultati idonei alla prova e sulla base delle dichiarazioni rese dagli stessi nella domanda di partecipazione.

Il bando MASAF, in effetti, prevede una prova orale che in ogni caso consiste in un colloquio orale volto ad accertare le stesse materie oggetto della prova scritta; e quindi materie su cui anche i candidati CUFA si son dovuti preparare.

In ogni caso, è bene evidenziare che la scelta di sopprimere la prova orale nell'ambito del concorso CUFA è intervenuta successivamente all'emanazione del bando originario, ove appunto era prevista; invero soltanto con il successivo atto di rettifica è stata soppressa in esecuzione della normativa emergenziale (e quindi per esigenze di forza maggiore) (cfr. **All. 7 al ricorso depositato nel precedente giudizio**) : *"Tenuto conto, altresì, della necessità di garantire la tutela della salute pubblica nell'attuale situazione epidemiologica da COVID19; Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del bando secondo cui il concorso si articola attraverso una prova preselettiva, secondo la disciplina dell'art. 6, ai fini dell'ammissione alla prova scritta, che la Commissione RIPAM si riserva di svolgere qualora il numero dei candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione sia superiore a due volte il numero dei posti messi a concorso; una prova selettiva scritta, secondo la disciplina dell'art. 7; una prova selettiva orale, secondo la disciplina dell'art. 8; la valutazione dei titoli, con le modalità previste dall'art. 9; Considerato che il protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici adottato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri il 15 aprile 2021, validato dal Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni, prevede che le prove selettive in presenza abbiano una durata massima di sessanta minuti e che, pertanto, risulta opportuno ridurre il numero dei quesiti della prova scritta, rideterminando i relativi punteggi secondo la proporzione già prevista dal bando; Considerato che, a fronte dell'applicazione delle misure di semplificazione di cui*

Avvocato Giuliano Gambardella
Patrocinante in Cassazione
Via della Conciliazione n.10
Tel. 0668805630
Fax 0668802078
email:giuliano.gambardella@libero.it
pec:avv.giulianogambardella@pec.it

all'art. 10, comma 3, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è opportuno prevedere che alcune delle materie della prova preselettiva e della prova orale siano oggetto di valutazione nell'ambito della prova scritta; Considerata la necessità di modificare gli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 del predetto bando di concorso anche al fine di adottare le misure di semplificazione previste dall'art. 10, comma 3, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando e a riaprendo i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso; Tenuto conto degli esiti delle comunicazioni di cui all'art. 34bis del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Tenuto conto, altresì, della necessità di garantire la tutela della salute pubblica nell'attuale situazione epidemiologica da COVID19; Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del bando secondo cui il concorso si articola attraverso una prova preselettiva, secondo la disciplina dell'art. 6, ai fini dell'ammissione alla prova scritta, che la Commissione RIPAM si riserva di svolgere qualora il numero dei[...]”.

In altre parole, nella struttura originaria la prova orale era prevista ed è stata assorbita dalla prova scritta., e tanto a conferma della omogeneità delle procedure selettive, ma ciò semplicemente per esigenze di incolumità pubblica. Va da sé che una simile circostanza, in riferimento al concorso MASAF, non può assolutamente considerarsi dirimente alla luce delle materie richieste e comunque affrontate dagli idonei CUFA durante la prova scritta!

Infine, la controparte ritiene assolto l'onere motivazionale semplicemente richiamando la parte iniziale dei due bandi di concorso impugnati, da cui però non emerge alcun riferimento circa l'iter logico che ha condotto la P.a. a mettere da parte la Graduatoria CUFA, optando per l'indizione di nuove selezioni. Anzi, anche tale eccezione conferma quanto rappresentato in ricorso. In altri termini, le P.A. non hanno motivato – e non sono state in grado di giustificare - le ragioni per cui non applicano il criterio della prevalenza della graduatoria di data anteriore, quale regola generale rispondente ai principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento, derogabile solo in presenza di ragioni di interesse pubblico idonee a giustificare la compressione del diritto allo scorrimento prioritario degli idonei utilmente classificatisi nella graduatoria più antica, come, ad esempio, nei casi di modifica della disciplina inerente la procedura concorsuale quanto alle prove ed ai requisiti di partecipazione ovvero di difformità sostanziale fra il profilo professionale per il quale il precedente concorso era stato bandito e quello del posto da coprire; circostanze, queste, non ricorrenti nella specie! E tanto anche alla luce del fabbisogno acclarato e sussistente alla luce dei PIAO depositati agli atti.

Inoltre, una pronuncia di natura favorevole avrebbe distolto le amministrazioni dal bandire ex novo (a nocumento della spesa pubblica e in violazione dell'art. 97 Cost.) selezioni per reclutare figure professionali già “pronte” ed attingibili dalla Graduatoria CUFA sino al 2025.

Avvocato Giuliano Gambardella
Patrocinante in Cassazione
Via della Conciliazione n.10
Tel. 0668805630
Fax 0668802078
email:giuliano.gambardella@libero.it
pec:avv.giulianogambardella@pec.it

Del resto, è noto che lo scorrimento delle graduatorie concorsuali preesistenti ed efficaci rappresenta la regola generale per la copertura di posti vacanti in organico, mentre l'indizione di un nuovo concorso costituisce l'eccezione, nell'ottica del

perseguimento dei rilevanti interessi pubblici del risparmio di spesa e dell'immediata copertura dei posti rimasti vacanti (cfr. **T.A.R. Lazio Roma, Sezione II, 15/11/2021, n. 11749**).

Da ultimo, ma non per importanza, in merito alla sovrapposizione delle procedure vi è una prova schiacciante: se la Graduatoria CUFA era già "inutilizzabile" al momento della pubblicazione dei nuovi bandi (dicembre 2023), perché la stessa è stata oggetto di scorrimento (3 e 9 gennaio 2024)?

Le amministrazioni oggi appellate hanno agito ingiustamente e comunque in deroga ai principi stabiliti dall' Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 28 luglio 2011, n. 14, riguardo alla scelta tra la indizione di un nuovo concorso e la chiamata per scorrimento degli idonei in graduatorie ancora efficaci.

Infatti, merita attenzionare all' ill.mo Consiglio di Stato gravato che una volta stabilito di procedere alla provvista del posto, l'amministrazione deve sempre motivare in ordine alle modalità prescelte per il reclutamento, dando conto, in ogni caso, della esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci al momento dell'indizione del nuovo concorso, **come nel caso che ci occupa, ma così però non è stato.**

L'ordinamento giuridico attuale afferma un generale favore per l'utilizzazione degli idonei, che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enunciate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso, **cosa mai accaduta nel caso che ci occupa.**

Lo scorrimento delle graduatorie ancora valide ed efficaci costituisce la regola generale, mentre l'indizione del nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione che manca del tutto, ragion per cui la sentenza del T.A.R. impugnata merita di essere riformata previa concessione della misura cautelare collegiale.

Neanche su tale passaggio, il T.A.R. Lazio motiva alcunché, né tantomeno la difesa erariale ha allegato prove a favore delle proprie tesi.

Infine, la contraddittorietà della motivazione della sentenza (che, seppur graficamente presente, non consente la comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, non è idonea a fornire gli elementi di fatto considerati, nonché i presupposti, nella decisione, da cui ha tratto il suo convincimento, impedendo ogni controllo sul percorso logico-argomentativo seguito per la formazione del convincimento del Giudice), peraltro, si desume dalla circostanza che definisce "peculiari" le questioni

Avvocato Giuliano Gambardella
Patrocinante in Cassazione
Via della Conciliazione n.10
Tel. 0668805630
Fax 0668802078
email:giuliano.gambardella@libero.it
pec:avv.giulianogambardella@pec.it

tratta, ma nel contempo viene adottata una sentenza in forma semplificata che, ai sensi dell'art. 60 c.p.a., si adotta in casi di “**manifesta** fondatezza/infondatezza” o comunque quando il quadro istruttorio è da ritenersi completo. A fronte di quanto argomentato, va da sé che non sussistessero gli elementi minimi per l'adozione di una pronuncia di questa tipologia, proprio alla luce della conclamata “peculiarità”.

Sui presupposti per l'applicazione della misura cautelare collegiale

Il *fumus* è indubitabile alla luce di quanto sinora espresso.

Quanto al *periculum*, assolutamente grave e irreparabile, se la sentenza del T.A.R. Lazio impugnata non venisse sospesa dall'ill.mo Consiglio di Stato gravato, si appaleserebbe il pregiudizio lamentato dagli odierni appellanti già nel precedente giudizio, cioè: sospensione degli effetti dei bandi impugnati e, quindi, dei nuovi iter concorsuali, sospensione degli effetti della scadenza della Graduatoria e/o riconoscimento quantomeno con riserva dell'attuale validità della Graduatoria CUFA e/o ammissione con riserva dei ricorrenti alle procedure previste per l'ultimo scorrimento di cui all'avviso del 03.01.2024 (scelta sedi, espressione preferenze, etc.), unitamente ad ogni altra misura ritenuta congrua a tutelare gli interessi dei ricorrenti nell'attesa dell'udienza di merito.

Ebbene, è appena il caso di ribadire che gli odierni appellanti son collocati oltre la 7268esima posizione nella Graduatoria (come comprovabile dalla stessa allegata in atti) e che, dunque, l'assenza della concessione di una misura cautelare cristallizzerebbe di fatto la loro posizione di “tagliati fuori” e le esigenze di personale con qualifica “funzionario” verrebbero colmate mediante l'avanzamento degli iter concorsuali qui contestati.

E ciò ovviamente renderebbe di certo più gravoso la tutela degli interessi degli odierni appellanti.

Senza considerare che la mancata sospensione della sentenza impugnata, sotto un profilo prettamente pragmatico e di esigenza processualistica, comporterebbe il dover impugnare ogni esito delle procedure concorsuali contestate tramite ricorsi con motivi aggiunti con aggravio di tempi e spese a carico dei medesimi.

Pertanto, onde scongiurare simili rischi e, nel medio tempore, evitare che le esigenze di personale vengano colmate tramite altri concorsi (e, in tal senso, anche al fine di scongiurare il rischio che le Amministrazioni nel frattempo ne bandiscano altri per le stesse qualifiche, **e lo stanno già facendo come deriva dagli atti Qui allegati**), appare assolutamente urgente e necessario concedere l'invocata misura cautelare nell'attesa della definizione nel merito del presente giudizio.

Invero, sono in corso le prove selettive dei nuovi concorsi, ciò significa che a breve verranno stilate le Graduatorie di merito e i vincitori infine verranno assunti; toccherebbe poi ai ricorrenti – in caso di

Avvocato Giuliano Gambardella
Patrocinante in Cassazione
Via della Conciliazione n.10
Tel. 0668805630
Fax 0668802078
email:giuliano.gambardella@libero.it
pec:avv.giulianogambardella@pec.it

mancato accoglimento dell'istanza cautelare – intraprendere ulteriori azioni legali, complesse e dispendiose, per privare di efficacia gli eventuali contratti stipulati nelle more del giudizio. In altri termini, l'attesa dell'udienza di merito potrebbe vanificare l'*utilitas* concretamente apprensibile tramite la presente azione giudiziale: la cristallizzazione della posizione di vincitori in ragione ai nuovi concorsi, invero, renderebbe di certo più gravosa ogni tutela degli odierni appellanti.

Vieppiù.

La mancata concessione delle misure cautelari lascerebbe “senza speranza occupazionale” oltre 14.000 idonei e le rispettive famiglie; soggetti che di fatto hanno superato un concorso ma che – per ragioni ignote e comunque illegittime – non sono state “chiamate a prestare servizio” nonostante l'evidente fabbisogno, atteso che il concorso CUFA di fatto aveva le stesse modalità dei concorsi banditi ed impugnati con il presente ricorso per appello, nonché attestanti le stesse competenze dei candidati risultati idonei in CUFA, come le competenze informatiche oggi molto ricercate dalla PA.

E' lapalissiano considerare come la concessione delle invocate misure cautelari non recherebbe alcun pregiudizio né alle Amministrazioni appellate sicché, anzi, non dovrebbero affrontare ulteriori esborsi ma semplicemente far riferimento ad una graduatoria già formata e valida né tantomeno ai controinteressati che – come noto – in queste fasi preliminari (in relazione ai nuovi bandi) non sono neanche configurabili.

Istanza di notifica per pubblici proclami

Qualora le notifiche ai controinteressati indicati non si ritenessero sufficienti (cfr. ultimo soggetto collocatosi alla posizione n. 7268 della Graduatoria CUFA chiamato per scorrimento) e benché si sia per mero tuziorismo già proceduto a richiedere alle amministrazioni resistenti i controinteressati (quindi, allo stato, nella forma di meri partecipanti ai nuovi bandi, cfr. richieste all.) anche in relazione alle nuove procedure concorsuali impugunate, si chiede di essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami del presente ricorso secondo le modalità ritenute più opportune.

Conclusioni

Voglia Codesto Ill.mo Consiglio di Stato gravato in riforma della sentenza impugnata:

in via preliminare: solo se ritenuto opportuno e necessario, autorizzare alla notifica per pubblici proclami secondo le modalità opportune;

in via istruttoria: disporre, anche alla luce dell'art. 63 c.p.a. l'ordine di esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c. dei documenti sopra citati, considerato che in primo grado non è stata considerata tale richiesta;

in via cautelare: sospendere gli effetti pregiudizievoli derivanti dal provvedimento di scadenza della Graduatoria del concorso unico funzionari amministrativo e/o ammettere con riserva alle procedure

Avvocato Giuliano Gambardella
Patrocinante in Cassazione
Via della Conciliazione n.10
Tel. 0668805630
Fax 0668802078
email:giuliano.gambardella@libero.it
pec:avv.giulianogambardella@pec.it

(scelta sedi, preferenze, etc.) di cui all'avviso di scorrimento del 03.01.2024 del concorso CUFA, per come aggiornato il 09.01.24, tutti gli appellanti e/o, in ogni caso, sospendere gli effetti dei bandi dei nuovi concorsi impugnati;

nel merito: annullare in ogni caso nelle parti di interesse gli atti impugnati, ammettere tutti gli appellanti alle procedure di scelta sedi di cui all'ultimo avviso di scorrimento (03.01.2024, riaperto il 09.01.2024), accertare l'attuale validità della Graduatoria CUFA unitamente al diritto degli odierni appellanti a veder la stessa utilizzata sino esaurimento ex art. 19 del D.P.R. n. 487/1994, accertare per l'effetto l'utilizzo prioritario della Graduatoria da parte delle resistenti e di ogni altra P.A. interessata per colmare i propri fabbisogni in relazione al profilo *Funzionario*, e condannare la P.A., in ogni caso, ad adottare ogni provvedimento opportuno a tutelare i diritti degli odierni appellanti.

Con vittoria di spese e competenze difensive di entrambi i gradi di giudizio.

Produzione giusta indice.

Roma, li 7/6/2024

Avv. Giuliano Gambardella

Atto firmato digitalmente dall'avvocato Giuliano Gambardella